



Provincia di Benevento

Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 1319 DEL 08/07/2022

OGGETTO: Alta Professionalità del Settore Advocatura - Deleghe funzioni e responsabilità gestionali fino al 30.06.2023.

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamate le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- n. 165 del 01.07.2021 con la quale, nella necessità di adottare una temporanea microstruttura che consentisse una allocazione dei servizi nella macrostruttura approvata con la sopracitata Deliberazione Presidenziale n. 288/2020, veniva approvato un riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente, nelle more del riassetto definitivo della microstruttura, propedeutico alla pesatura delle indennità di posizione dirigenziale dei settori e della riorganizzazione dei servizi e pesatura delle nuove posizioni organizzative;
- n. 276 del 30.11.2021 con la quale per ragioni di necessità veniva modificato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente approvato con precedente DP n. 165/2021, con una riassegnazione/ redistribuzione dei servizi per materie omogenee e coerenti ai settori tecnici;

Visto il Decreto Presidenziale n. 29 del 01.07.2021 con il quale si conferisce alla sottoscritta, Segretario Generale Titolare della Provincia di Benevento, a decorrere dal 01.07.2021, temporaneamente ad interim, l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo-Finanziario - Società Partecipate, del Settore Servizi Staff e Supporto, nonché di dirigente responsabile della gestione economico-amministrativa del Settore Advocatura e del Servizio di Polizia Provinciale, con relative risorse umane, economiche e strumentali;

Dato atto che:

- dall'allegato sub 1 della citata Deliberazione Presidenziale n. 165/2021 il SETTORE AVVOCATURA raccoglie in se il solo **SERVIZIO AVVOCATURA**, con il quale coincide, ed è riferito alla titolarità della PO di Alta Professionalità dell'avvocato provinciale e direttamente afferente al Presidente della Provincia ma **collegato al Segretario Generale per la sola parte economico-amministrativa** comunque delegata ex art 17 del D. Lgs 165/2001;
- il citato decreto presidenziale n. 29/2021 è stato stabilito, inoltre, che, in attesa delle procedure per l'assunzione del dirigente del Settore Advocatura, lo stesso settore continuerà ad essere posto alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia ma **temporaneamente affidato sotto l'aspetto della mera**

gestione economico-amministrativa del settore al Segretario Generale, rimanendo la responsabilità del “servizio legale” in capo alla categoria D Istruttore Direttivo avvocato, Alta Professionalità, pienamente indipendente ed autonomo nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente e che continuerà ad essere incaricato delle funzioni di difesa legale della Provincia;

Visto il comma 1-bis dell’art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale testualmente dispone: *“I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1, ai dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103 del codice civile”*;

Ritenuto di avvalersi dello strumento della delegabilità di alcune competenze, in coerenza con la previsione dell’art. 88 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (recante la rubrica: *“Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali”*), al fine di alleggerire e semplificare l’attività gestionale del dirigente prevista dall’art. 107 del TUEL, consentendo allo stesso di dedicarsi con particolare attenzione alla macro gestione dell’Ente;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dell’interno n. 4/2002 la quale si chiarisce che negli Enti locali, nell’ambito del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e per specifiche e comprovate ragioni di servizio, i dirigenti possano delegare ai dipendenti apicali per un periodo determinato alcune delle competenze inerenti alle funzioni dirigenziali;

Atteso che non sussistono dubbi circa la delegabilità delle funzioni dirigenziali al personale dipendente privo della qualifica dirigenziale a condizione che essa:

- 1) avvenga per specifiche e comprovate ragioni di servizio;
- 2) avvenga per un periodo di tempo determinato;
- 3) avvenga con atto scritto e motivato;
- 4) riguardi la cura e l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- 5) inerisca al coordinamento e controllo dell’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
- 6) riguardi la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;

Ricordato a tal proposito che:

- ai sensi dell’art. 101 del CCNL Dirigenza Enti Locali del 17.12.2021 in un Ente privo di figure dirigenziali, il Segretario Generale può essere incaricato della reggenza temporanea dei settori, in via transitoria, per permettere la continuità dell’azione amministrativa;
- tuttavia, al fine di evitare lo svolgimento di attività gestionali e per impedire la determinazione della situazione di reale incompatibilità tra i ruoli, la delega di funzioni è strumento idoneo ed efficace;

- che nel caso la delega di funzioni risolve anche il problema della necessaria autonomia ed indipendenza che deve caratterizzare il ruolo dell'avvocato provinciale, soprattutto in questo Ente privo della figura dirigenziale al SETTORE AVVOCATURA;

Visto l'art. 13, comma 1, lett. a), del CCNL 21.05.2018 il quale prevede che gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità, di prodotto e di risultato per lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzata da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;

Visto il nuovo Regolamento per la disciplina delle Posizioni Organizzative Concertato con i sindacati in data 07.06.2022 ed approvato, ai sensi dell'art. 13 comma 1, lett. a) e b), del sopracitato CCNL, con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 142 del 09.06.2022 e successiva modifica/integrazione di cui alla DP 143/2022;

Visto l'articolo 3 del citato Regolamento per la disciplina delle Posizioni Organizzative, laddove è previsto che:

“L’incarico di posizione organizzativa comporta, nell’ambito delle deleghe assegnate e delle direttive impartite dal Dirigente della Struttura di riferimento, almeno le seguenti funzioni:

- 1) gestione dell’attività ordinaria che fa capo alla struttura;*
- 2) gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;*
- 3) gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati, come individuati in sede di PEG/PDO/Piano Performance;*
- 4) responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 5 della legge. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle attività delegate dal Dirigente con particolare riferimento al contenuto di eventuali funzioni delegate con attribuzione*
- 5) di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna.”*

Vista la **determinazione n. 1303 del 06.07.2022** con la quale, coerentemente agli indirizzi forniti dall'attuale Presidente Facente Funzioni con Deliberazione Presidenziale n. 171 del 06.07.2022, è stato, tra l'altro, rinnovato l'incarico di Alta Professionalità del Settore Advocatura all'Avv. Giuseppe Marsicano, per il periodo **dal 01.07.2022 a tutto il 30.06.2023;**

Considerato che la gestione più efficiente ed agile dell'Alta Professionalità del Settore Advocatura, la necessaria indipendenza e autonomia che devono caratterizzare la figura dell'avvocato dell'Ente, consigliano di delegare obiettivi ed attività, anche onde evitare un'eccessiva concentrazione di incarichi sulla sottoscritta, Segretario Generale, nominata dirigente ad interim del sopracitato settore;

Ritenuto utile ed opportuno, per quanto attiene al funzionamento del sopracitato servizio confermato, e compatibilmente con l'applicazione delle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza, provvedere alla delega di alcune delle proprie funzioni dirigenziali al funzionario titolare di posizione organizzativa e, precisamente:

- 1) la responsabilità, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, dei procedimenti di competenza del servizio cui il responsabile di P.O. è funzionalmente assegnato, delegandogli l'adozione dei relativi provvedimenti finali;

- 2) l'attuazione dei progetti afferenti il settore, definiti nel Piano di assegnazione delle Risorse e degli Obiettivi, con il potere/dovere di acquisizione ed accertamento delle entrate ed adozione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti di bilancio assegnati con gli obiettivi di gestione e, nell'ambito di attività di pertinenza della posizione, con le procedure e nel limite degli importi previsti dal vigente Regolamento per le forniture, servizi e lavori in economia;
- 3) la nomina dei RUP, di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai servizi e forniture di propria competenza;
- 4) i provvedimenti di autorizzazione, nulla osta, concessioni o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e vantazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo;
- 5) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio o di conoscenza;
- 6) la stipula dei contratti in rappresentanza della Provincia, per i servizi, forniture e lavori;
- 7) la liquidazione delle fatture nell'ambito delle attività e dei progetti assegnati;
- 8) l'attribuzione del coordinamento e del controllo dell'attività del servizio e dell'attività dei responsabili dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi in detto ufficio incardinati, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- 9) il parere in ordine alle autorizzazioni riguardanti il personale del servizio;
- 10) l'autorizzazione di ferie, permessi, ed assenze di qualsiasi altra natura, del personale del servizio assegnato;

Dato atto che in relazione alla già più volte citata autonomia e indipendenza nella trattazione esclusiva degli affari legali dell'Ente, l'avvocato in questione già appone la firma dei pareri sulle deliberazioni del Presidente ex art 49 del D. Lgs 267/2000;

Visti e Richiamati:

- l'art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 s.s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 degli enti locali ed ha contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio;
- la delibera della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, riunita nella seduta straordinaria del 31.05.2022, con la quale è stata approvata la proroga al 30 giugno 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 degli enti locali;
- il decreto del 31 maggio 2022 di differimento al 30 giugno 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali pubblicato in GU Serie Generale n.127 del 01-06-2022 e

la successiva Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 28.06.2022 che ha disposto la **proroga al 31.07.2022** che verrà suggellata in apposito decreto;

- l'art. 163, 1° comma, del TUEL che recita: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”

Viste:

- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 2 del 03.03.2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n. 3 del 03.03.2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;
- la Deliberazione Presidenziale n. 23 del 11.02.2022 avente ad oggetto “*Approvazione piano della performance provvisorio anno 2022 - Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2022*” e dato atto che è in corso di approvazione il Piano della Performance definitivo annualità 2022/2024;

Visti pure:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL) approvato con D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del DLgs 267/2000 introdotto con la Legge 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012;

Attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente dispositivo.

1. **DI DELEGARE**, ai sensi dell'art. 17, comma 1bis, del D.Lgs. 165/2001, le funzioni di cui in premessa, specificatamente indicate dal n. 1) al n. 10), che qui espressamente si richiamano, all'**Avv. Giuseppe Marsicano, titolare dell'incarico di Alta Professionalità del Settore Avvocatura**, richiamato nella determinazione n. 1303 del 06.07.2022.
2. **DI DARE ATTO** che le deleghe di cui al punto precedente vengono conferite al fine:

- 1) di snellire ed accelerare le procedure e ridurre i tempi necessari per il completamento delle stesse e dare maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa dell'Ente.
- 2) di garantire la necessaria indipendenza e autonomia che devono caratterizzare la figura dell'avvocato dell'Ente.
3. **DI DARE ATTO**, inoltre, che l'espressione del parere di regolarità tecnica sulle deliberazioni adottate dagli organi dell'ente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, resta di competenza del sottoscritto Dirigente.
4. **DI SPECIFICARE** quanto segue:
 - il presente provvedimento avrà efficacia in relazione alla titolarità dell'incarico di Alta Professionalità del Settore Avvocatura, rinnovato con determinazione n. 1303 del 06.07.2022, fino all'approvazione della definitiva riorganizzazione della struttura e dei servizi dell'Ente e dell'approvazione del PIAO, e comunque non oltre il **30 giugno 2023**.
 - lo stesso potrà essere revocato anticipatamente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - 1) intervenuti mutamenti organizzativi di carattere generale decisi dal competente organo esecutivo, ovvero mutamenti organizzativi attinenti al settore/servizio ed al personale ivi assegnato;
 - 2) accertamento specifico di risultati negativi delle attività del dipendente incaricato della posizione organizzativa;
 - 3) cessazione dell'incarico del dirigente che ha conferito la posizione organizzativa.
5. **DI DISPORRE** che tutti gli atti a valenza esterna adottati dal funzionario delegato rechino l'indicazione del presente provvedimento di delega delle funzioni dirigenziali ex art.17, c. 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
6. **DI DISPORRE**, altresì, che i singoli provvedimenti, sottoscritti dal funzionario delegato, riportino in calce la seguente dizione: "Il Responsabile di Servizio - P.O. delegato".
7. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'interessato, al Servizio Gestione Giuridica del Personale, nonché al Presidente dell'Ente.
8. **DI DARE ATTO** che:
 - il presente atto ha carattere organizzativo e non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente;
 - in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
 - la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.
9. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Sig.ra Carla Carpentieri

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

